

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1167

[ID_VIP: 4975] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “La Camera” di potenza complessiva pari a 40 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG). Proponente: Enerwing S.r.l.. Parere di competenza della Regione Puglia.

L'Assessora all'Ambiente e Territorio Avv. Maria Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Preambolo

Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei procedimenti di valutazione ambientale del Ministero dell'Ambiente, è espresso dalla Giunta Regionale.

Sebbene all'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di competenza ministeriale l'espressione del parere regionale, giusta ratio dell'art. 20 della L.r. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dall'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.

Pertanto, visto che:

- Con nota proprio prot. n. 30058 del 18.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15607 del 25.11.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l'avvio del procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “la Camera”, di potenza complessiva pari a 60 MWp, proposto dalla società Enerwing S.r.l. Con la medesima nota comunicava di aver provveduto in data 25.11.2019 (data ricevimento della pec del MATTM), ai sensi dell'art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., alla pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del Progetto e del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it). Comunicava, altresì, a far data del 25.11.2019, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la visione della documentazione e l'invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati.
- ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell'avvio del procedimento di VIA di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_15182 del 09.12.2019, chiedeva agli Enti territoriali interessati l'espressione del proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
- con nota del 31.12.2019 proprio prot. n. 14917 del 31.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_241 del 08.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con nota del 14.01.2020 proprio prot. n. 730 del 14.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_549 del 14.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di San Severo (FG) inviava il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento proposto dalla società Enerwing S.r.l.;
- con nota del 04.02.2020 proprio prot. n. 3042 del 04.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1857 del

07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di San Severo (FG) inviava la Deliberazione del Consiglio Comunale del 17.01.2020, n. 1, con la quale l'Amministrazione comunale comunicava al MATTM [...] *la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto [...].*

- con nota del 06.02.2020 proprio prot. n. 6373 del 06.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1836 del 07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza;
- con nota del 26.05.2020 proprio prot. n. 32489, acquisita al prot. n. AOO_089_6503 del 26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia - DAP di Foggia trasmetteva il proprio parere sfavorevole;
- con nota del 29.05.2020 proprio prot. n. 5232 del 28.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6735 del 29.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento proposto dalla società Enerwing S.r.l.

Motivazione

Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale non può che essere negativo.

Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia è stato formulato sulla scorta:

- del parere prot. n. 7481 espresso nella seduta del 22.06.2020 dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;
- dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- dell'istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VInCA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale.

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non

necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

1. **Di esprimere**, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al “all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “La Camera”, di potenza pari a 60 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), proposto dalla società Enerwing S.r.l. con sede legale in Via Milazzo, 17 - Bologna, nell'ambito del Procedimento Ministeriale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con ID_VIP: 4975, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. **Che il seguente** allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
 - o Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VInCA.
4. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al Segretario della Giunta Regionale.
7. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Paolo Francesco Garofoli

L'Assessora all'Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente e Territorio;
- **viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. **Di esprimere**, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al "all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "La Camera", di potenza pari a 60 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), proposto dalla società Enerwing S.r.l. con sede legale in Via Milazzo, 17 - Bologna, nell'ambito del Procedimento Ministeriale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con ID_VIP: 4975, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. **Che il seguente** allegato costituisce parte integrante della presente Deliberazione:
 - o Allegato 1: Parere Tecnico del Servizio VIA e VInCA.
4. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale Regionale alla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al Segretario della Giunta Regionale.
7. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCARICCIO
ANTONIETTA
22.06.2021
12:54:24
UTCALLEGATO
CODICE CIFRA ECO_DEL_2021_00005**Parere Tecnico***Ex art. 7 co. 3 dell'Allegato alla DGR 2100/2019*

OGGETTO: [ID_VIP: 4975] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “La Camera” di potenza complessiva pari a 40 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG).

Proponente: Enerwing S.r.l.

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VINCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA**

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..*";

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*;

VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*".

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*".

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: "*Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.*" - *Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio*".



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”*.
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2008.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota proprio prot. n. 30058 del 18.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15607 del 25.11.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al progetto di riconversione a gas naturale di un impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Monopoli (BA). In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MATTM, dello Studio preliminare ambientale e la documentazione a corredo dello

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA**

stesso; comunicava, altresì, la decorrenza del termine di quarantacinque (45) giorni, a far data del 21.10.2020, per l'invio da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati del proprio parere di competenza. (ex art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);

- ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell'avvio del procedimento di VIA di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_15182 del 09.12.2019, chiedeva agli Enti territoriali interessati l'espressione del proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Visti i pareri acquisiti agli atti, di seguito riportati:

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** con nota del 31.12.2019 proprio prot. n. 14975 del 31.12.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_241 del 08.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Comune di San Severo (FG):** nota del 14.01.2020 proprio prot. n. 730 del 14.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_549 del 14.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Comune di San Severo (FG):** nota del 04.02.2020 proprio prot. n. 3042 del 04.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1857 del 07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia:** nota del 06.02.2020 proprio prot. n. 6373 del 06.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1836 del 07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **ARPA Puglia - DAP di Foggia:** nota del 26.05.2020 proprio prot. n. 32489 del, acquisita al prot. n. AOO_089_6503 del 26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Sezione Risorse Idriche:** nota del 29.05.2020 proprio prot. n. 5232 del 28.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6735 del 29.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

ACQUISITO il parere prot. n. 7481 espresso nella seduta del 22.06.2020 dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA

competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera.

VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- delle informazioni raccolte e dei contributi pervenuti.

PRESO ATTO:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed allegati al presente Parere Tecnico;
- del parere definitivo prot. n. 7481 espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 22.06.2020, parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in oggetto;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia

ESPRIME

per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 22.06.2020 e tenuto conto pareri espressi dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti, parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato *“La Camera”* di potenza complessiva pari a 40 MWp, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), proposto dalla società Enerwing S.r.l. con sede legale in Via Milazzo 17 - Bologna, nell'ambito del Procedimento VIA Ministeriale ex art. 23 del D.lgs.

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA

n. 152/2006 e ss. mm. ii, identificato con [ID_VIP: 4975], per le motivazioni riportate nel parere del Comitato Reg.le VIA, allegato al presente parere per farne parte integrante e sostanziale, nonché dei contributi acquisiti anch'essi allegati.

Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:

- **Parere Comitato Reg.le VIA**, espresso nella seduta del 22.06.2020 prot. n. 7481;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** con nota del 20.22.2019 proprio prot. n. 14917 del 31.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_241 del 08.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Comune di San Severo (FG)**: nota del 14.01.2020 proprio prot. n. 730 del 14.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_549 del 14.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Comune di San Severo (FG)**: nota del 04.02.2020 proprio prot. n. 3042 del 04.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1857 del 07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia**: nota del 06.02.2020 proprio prot. n. 6373 del 06.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1836 del 07.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **ARPA Puglia - DAP di Foggia**: nota del 26.05.2020 proprio prot. n. 32489 del 26.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6503 del 26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Sezione Risorse Idriche**: nota del 28.05.2020 proprio prot. n. 5232 del 28.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6735 del 29.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Responsabile del Procedimento di VIA

PO V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.

Dott. Gaetano Sassanelli



Sassanelli
Gaetano
21.06.2021
07:56:51
GMT+00:00

Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca

Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
22.06.2021
13:31:55 UTC





Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

22/06/2020 - 00007481

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/06/2020 - Parere Finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIP 4975: Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale

VInca: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Impianto eolico di potenza pari a 60 MW, costituito da 10 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, da realizzare nel comune di San Severo (FG)

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.I)

Autorità Comp. Ministero dell'Ambiente

Proponente: Società Enerwing S.r.l. -

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati (codice ID_VIP_4975) relativi al Procedimento di VIA Statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii - Proponente: Società Enerwing S.r.l. - Progetto: Impianto eolico di potenza pari a 60 MW da realizzare nel comune di San Severo (FG) ottenuti mediante download dal sito web <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/> sono di seguito elencati:



3259_20200305103344	DVA-2019-0033724_AdB	ENERWING_S0005_20_Allegato_1_Controdeduz...
ENERWING_S0005_20_Allegato_4_Controdeduz...	L6IRSH2_ARCH_DOC_A02_RelazioneStrutture	L6IRSH2_ARCH_DOC_C01_Relazione_geologica...
L6IRSH2_ARCH_DOC_C03_Studio_acustico	L6IRSH2_ARCH_DOC_C04_Studio_elettromagn...	L6IRSH2_ARCH_DOC_C05_Studio_ombra
L6IRSH2_ARCH_TAV_B02_Rilievi_piano-altimetr...	L6IRSH2_ARCH_TAV_B04_catasto	L6IRSH2_ARCH_TAV_B05_ctr
L6IRSH2_ARCH_TAV_D01_CartaGeologica	L6IRSH2_ARCH_TAV_D02_CartaGeolitologica	L6IRSH2_ARCH_TAV_D03_CartaGeomorfologica
L6IRSH2_ComputoMetrico	L6IRSH2_Corografia	L6IRSH2_Disciplinare
L6IRSH2_Layout_particolari_tipici_SSE (1)	L6IRSH2_Layout_particolari_tipici_SSE	L6IRSH2_PianoEsproprio
L6IRSH2_Planimetria_ViabilitaAccesso	L6IRSH2_Planimetria_ViabilitaInterna	L6IRSH2_PlanimetriaEsproprio
L6IRSH2_RelazioneTecnica	L6IRSH2_SchemaUnifilare	L6IRSH2_SezioneCavoAT
L6IRSH2_SIA_DOC_E01b_SIA_Progettuale	L6IRSH2_SIA_DOC_E01c_SIA_Ambientale	L6IRSH2_SIA_DOC_E02_SNT
L6IRSH2_SIA_DOC_H01_Relazione_paesaggistica	L6IRSH2_SIA_DOC_H02_Relazione_impetto_visi...	L6IRSH2_SIA_DOC_H03_Valutazione_degli_imp...
L6IRSH2_SIA_TAV_F03_Verifica_delle_norme_ter...	L6IRSH2_SIA_TAV_F04_Verifica_delle_norme_ter...	L6IRSH2_SIA_TAV_F05_Rete_ecologica
L6IRSH2_SIA_TAV_I01_Intervisibilita	L6IRSH2_SIA_TAV_I02_Cumulativa	L6IRSH2_SIA_TAV_I03_ConVisuali
MATTM-2020-0002429	MATTM-2020-0002503	MATTM-2020-0002694
ENERWING_S0005_20_Allegato_2_Controdeduz...	ENERWING_S0005_20_Allegato_3_controdeduzi...	
L6IRSH2_ARCH_DOC_C02_Relazione_archeolo...	L6IRSH2_ARCH_DOC_C02_Relazione_archeolo...	
L6IRSH2_ARCH_DOC_C06_gittata_massima	L6IRSH2_ARCH_DOC_C07_RelazioneIdraulica	
L6IRSH2_ARCH_TAV_B06_interdistanze	L6IRSH2_ARCH_TAV_B07_interferenze	
L6IRSH2_ARCH_TAV_D04_CartaPedologica	L6IRSH2_CalcoliPrelimpianti	
L6IRSH2_Fondazione_aerogeneratore_impianto...	L6IRSH2_InquadramentoSSE	
L6IRSH2_Pianta_piazzole	L6IRSH2_Piante_Prospectti_aerogeneratore	
L6IRSH2_QuadroEconomico	L6IRSH2_RelazioneIdStudioAnemologico_	
L6IRSH2_Sezioni_Strade_Cavidotti	L6IRSH2_SIA_DOC_E01a_SIA_Programmatico	
L6IRSH2_SIA_DOC_E03_Flora_fauna_ecosistemi	L6IRSH2_SIA_DOC_G01_Piano_utilizzo_terre_e_r...	
L6IRSH2_SIA_TAV_F01_Individuazione_dellarea_i...	L6IRSH2_SIA_TAV_F02_Vincoli_Ambientali_ed_i...	
L6IRSH2_SIA_TAV_F06_Uso_del_suolo	L6IRSH2_SIA_TAV_F07_Analisi_PPTR	
L6IRSH2_SIA_TAV_I04_Visuali_panoramiche	m_armte_DVA_REGISTRO_UFFICIALE_Int_003020...	
MATTM-2020-0009678	MATTM-0002868	

Data avvio della procedura: 08/11/2019 con la presentazione dell'istanza; data avvio consultazione pubblica: 19/11/2019.



Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Riportare una breve descrizione dell'inquadramento territoriale dell'intervento con indicazione degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici (indicare il nome della/e Relazione/i e relative pagine da cui sono estratte le informazioni riportate).

Lo Studio di Impatto Ambientale propone gli studi associati alla proposta della ditta Enerwing srl per la realizzazione di un impianto eolico sito nel Comune di San Severo, ubicato a sud del centro abitato verso alla località "La Camera", costituito da n. 10 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 60 MW e aventi un'altezza al mozzo pari a 115 metri ed un diametro del rotore pari a 170 metri, comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. Lo studio riporta la posizione degli aerogeneratori, indicando per ciascuno di essi le coordinate nel sistema di riferimento assunto.

L'esame dell'elaborato "L6IRSH2_SIA_DOC_E01a_SIA_Programmatico" pone in risalto una serie di particolarità che nel seguito vengono riassunte.

Preliminarmente si richiama che il tecnico redattore degli studi, alla pag. 4 dell'elaborato richiamato, evidenzia che "... il parco eolico in progetto non ricade direttamente in un'area Rete Natura 2000, si trova a più di 10 km dal margine esterno della SIC-ZPS IT9110008 Valloni e steppe pedegarganiche, e dall'area IBA IT123 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".

Il Quadro di riferimento programmatico riporta un'analisi normativa di dettaglio (allo stesso si rimanda per ogni approfondimento), che prende le mosse dalla storia delle procedure di impatto. L'analisi passa dal quadro transfrontaliero a quello nazionale per poi soffermarsi sulla normativa regionale, soffermandosi poi sulla specifica normativa per gli impianti eolici tra cui rientra quello oggetto di valutazione. Di fatto non aggiunge particolari specifici per il progetto in studio, rimanendo sulla generalità dei provvedimenti cui fa cenno.

Affronta ed analizza poi gli strumenti comunitari per l'incentivazione e il sostegno delle fonti rinnovabili, giungendo poi a soffermarsi sulla normativa regionale.

Analizza poi gli strumenti di pianificazione ambientale e paesaggistici vigenti, proponendo anche in questo caso un percorso che si snoda dal livello nazionale a quello locale. Approfondisce quindi il valore e il significato e i contenuti generali dei vari strumenti, senza però entrare nel confronto tra le previsioni degli stessi e il progetto proposto. A titolo esemplificativo si evidenzia che il PAI viene presentato nei suoi caratteri generali, nell'importante valore strategico allo stesso strumento assegnato, esamina in generale l'assetto idraulico e geomorfologico ma non ne espone le relazioni con il progetto. Parimenti sul Piano Faunistico Regionale o il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione (PPTR). Per quest'ultimo strumento (analizzato dalla pag. 45), si espone il significato, la valenza, se ne descrivono gli obiettivi e si richiamano le linee guida per la localizzazione degli impianti da FER. Si espongono poi le criticità paesaggistiche individuate dal PPTR (cfr. pag. 46), ma le stesse fanno riferimento agli impianti eolici in generale e non nello specifico del progetto in esame.

Si approfondisce quindi il livello di descrizione degli strumenti di pianificazione, proponendo la riflessione su quello provinciale del PTCP di Foggia, di cui vengono espone le finalità e i contenuti, ma senza proporre un quadro di analisi nelle aree di intervento e di confronto tra le strategie del PTCP stesso e l'impianto oggetto di valutazione.

Analogo approfondimento viene poi proposto per il livello comunale, richiamando (alla pag. 48) che il Comune di San Severo ha un PUG il quale è stato adeguato al PUTT/P con l'adozione definitiva del PUG stesso. Non viene chiarito però se lo strumento, oltre che adottato è stato poi approvato e se rappresenta lo strumento urbanistico vigente a livello locale, né viene chiarito quali siano le previsioni urbanistiche per le aree di intervento. Viene poi chiarito che il comune di San Severo ha adottato l'adeguamento del PUG al PPTR con una delibera di Consiglio Comunale (la n. 43 del 07/09/2019). Sarebbe quindi, indirettamente, che lo strumento vigente sia un PUG e che con



Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 sia stato approvato definitivamente l'adeguamento del PUG al PPTR.

Alla pagina 50 viene quindi proposto lo studio della compatibilità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione, svolgendosi tale analisi rispetto ai seguenti strumenti:

- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che il progetto risulta conforme;
- Vincolo idrogeologico (RD n. 3267/23), rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che il progetto non interviene su aree vincolate;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che il progetto interessa con un tratto del cavidotto esterno di connessione alla sottostazione aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Chiarisce quindi, alla pag. 51, che <Tale opera ai sensi del DPR 131 allegato "A" punto A15 risulta compatibile.>

Propone quindi la fig. 1 successiva con l'indicazione del parco eolico, del cavidotto di connessione alla sottostazione e pone in risalto l'attraversamento di aree di interesse archeologico e di aree interessate da fiumi e torrenti.




Fig. 1 – Aree Tutelate per legge

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che il progetto interessa aree perimetrale a Media e Alta Pericolosità (MP ed AP), come proposto anche nella figura a pag. 52, in cui viene riproposto uno stralcio delle previsioni del PAI con la sovrapposizione del parco eolico (aerogeneratori e cavidotto);




Fig. 2 – Aree Tutelate dal PAI

In merito a tale aspetto si pone in risalto che l'AdB Distrettuale ha espresso il proprio parere con nota 0033724.31-12-2019, riportando nello stesso le rilevazioni e le relazioni tra progetto e PAI. L'AdB rileva la necessità di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata e verifichi preventivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica come definita ai sensi dell'art. 36 delle NTA dello stesso PAI. L'AdB Distrettuale esprime quindi parere di conformità in merito all'intervento proposto, subordinandolo a prescrizioni e demandando al "responsabile tecnico del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del dispositivo dell'atto e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione".

- **Piano Paesistico Territoriale delle Regione Puglia (PPTR)**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che "Relativamente al Piano Paesistico Territoriale Regionale approvato solo il Vincolo idrogeologico viene interessato dall'impianto (Aerogeneratori, Strade, Cavidotto) come si evince dall'elaborato (Tav. F.07) e pertanto l'opera nel suo complesso risulta compatibile". Alla pag. 53 il tecnico redattore degli studi propone quindi la fig. 3 con le aree tutelate dal PPTR (a livello locale) e con sovrapposto il parco eolico (aerogeneratori e cavidotto).




Fig. 3 – Aree Tutelate dal PPTR

Manca la legenda ma sembrerebbe potersi associare al retino azzurro le aree interessate da fiumi e torrenti, mentre il significato del retino rosso è associato alla rete ecologica e rimane non chiarito il significato di altri retini presenti. La lettura dell'elaborato "L6IRSH2_SIA_TAV_F07_Analisi_PPTR" non aggiunge elementi utili alla lettura univoca della tipologia di aree tutelate presente, ancorché lasci intuire la presenza di Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative.

- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che *"Complessivamente, l'intervento dal punto di vista della sostenibilità risulta compatibile con gli indirizzi del Piano relativamente alla tutela delle aree di matrice antropica ed in parte con quella naturale"*. Presenta infatti alla pag. 54 le relazioni graficamente rilevabili dalle figg. 4 (Elementi di matrice naturale) e 5 (Elementi di matrice antropica).
- **Rete Natura 2000**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che *"Il parco eolico in progetto non ricade direttamente in un'area Rete Natura 2000, e si trova ad oltre 5 km dal margine esterno della SIC-ZPS Bosco Jancuglia e dall'IBA IT126 Monti della Daunia e pertanto in relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto NON comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997"*.
- **Protezione degli ulivi secolari**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che *"All'interno dell'area dell'impianto non sono presenti alberi secolari e/o monumentali"*.
- **Piano Faunistico Venatorio**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che *"Le opere previste dal progetto non interessano le aree di tutela del Piano Faunistico Venatorio e quindi risulta compatibile"*;
- **Piano Urbanistico Generale** di San Severo, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi evidenzia che *"Con la proposta di adeguamento al PPTR ai sensi dell'art. 97 dello stesso, il comune di San Severo ne ha recepito tutti i principi e le finalità di tutela, di recupero e valorizzazione del paesaggio"*. Il tecnico redattore degli studi asserisce quindi che: *"Pertanto tutte le opere previste dal progetto sono compatibili in tale zona agricola in quanto trattasi di impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12 comma 7 Decreto*



Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387). Infine le aree interessate dall'impianto non risultano incluse tra quelle percorse da incendio e quindi sottoposte alla L. 353/2000 art. 10".

- **Adeguamento del PUG al PPTR**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi pone in risalto che le aree di intervento interessano sia BP che UCP.

Con riferimento ai beni paesaggistici Acque pubbliche (art. 7.6.1.6) il tecnico evidenzia che il tratto che interseca tali BP (attraversamento del torrente Triolo) verrà realizzato in TOC per 350 m. Il tecnico asserisce che "Ai sensi dell'art. 7.6.1.6 della NTA del PUG le opere di cui sopra rientrano tra quelle ammissibili e compatibili oltre che con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR".

Con riferimento agli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dalla variante di adeguamento del PUG al PPTR il tecnico evidenzia quanto segue per l'UCP - Componenti culturali insediative (Paesaggi Rurali) art. 7.6.3.2 comma 4 (per l'impianto di produzione e il cavidotto locale e di connessione alla RTN): "Dalla ricognizione di campo effettuata in data 02 ottobre 2019 rispetto alle componenti del paesaggio rurale riportati sull'elaborato C3.7 ter di adeguamento del PUG al PPTR, in un'area buffer pari a 500 mt come riportato al punto 4.3.3 delle "istruzioni tecniche per la definizione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica allegata alla DGR 3029/2010" si è rilevato la totale assenza di componenti di tipo a), b). Relativamente alla componente di tipo c) le aree classificate come "Aree della riforma fondiaria" interessate dall'area buffer non contengono poderi e/o elementi tipici della Riforma Fondiaria filari di alberature, risultano riportati nell'elaborato (vedi figura successiva) non sono presenti nella realtà come si evince dalla figura 5".




Fig. 6 - Stralcio Adeguamento al PPTR: Tav. C3.7ter- Paesaggi Rurali (wtg: pallini rossi; buffer 500 mt: tratteggio nero)

- **Con riferimento agli Ulteriori Contesti Paesaggistici** individuati dalla variante di adeguamento del PUG al PPTR il tecnico evidenzia quanto segue per l'UCP - Componenti dei valori percettivi e



controllo paesaggistico (Coni Visuali) art. 7.6.3.9 comma 3 (per l'impianto di produzione e il cavidotto locale e di connessione alla RTN): *"Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 7.6.3.13 delle NTA dell'adeguamento del PUG al PPTR ed in relazione all'art. 7.6.3.9 comma 3 ovvero in rapporto alla cartografia allagata all'elaborato 4.4.1 del PPTR (parte seconda), la realizzazione dell'impianto proposto risulta compatibile in quanto non risulta interessato dalle fasce dei coni visivi come si evince dall'elaborato "Coni visuali" allegato alla Relazione Paesaggistica"*.

Agli studi è quindi allegata la figura di seguito.



Fig. 9 - Stralcio tavola "Coni Visuali" in rapporto all'impianto.

Con riferimento agli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dalla variante di adeguamento del PUG al PPTR il tecnico evidenzia, per le componenti culturali insediative (tratturi) di cui all'art. 7.6.3.5 e per le Aree di rispetto delle componenti culturali insediative (aree rispetto Tratturi) art. 7.6.3.6, quanto segue: *"Ai sensi dell'art. 7.6.3.3, 7.6.3.4, 7.6.3.5, 7.6.3.6, della NTA del PUG le opere di cui sopra rientrano tra quelli ammissibili e compatibili oltre che con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR. In particolare, essendo il tratturo classificato nei beni archeologici ai sensi del DM 1983 e nelle aree a rischio archeologico, l'autorizzazione e realizzazione del cavidotto è autorizzabile a condizioni che si propongono indagini di scavo archeologico come peraltro previsto dalla normativa sull'Archeologia Preventiva, da cui si potrebbe (eventualmente) attestare la diretta interferenza delle opere in progetto (cavidotto + strade) con le evidenze segnalate al fine di garantire l'integrità dei sedimenti archeologici e conseguentemente tutelare il patrimonio archeologico del territorio. A questo proposito si ricorda come sia prassi consolidata l'esecuzione, in virtù dei risultati della VIArch, di saggi archeologici finalizzati all'accertamento della presenza di stratigrafie antiche. In questo modo si potrebbero verificare in maniera puntuale le interferenze delle opere di cui sopra con alcune potenziali aree a rischio archeologico individuate nella relazione Archeologica specialistica"*.



- **Piano di Tutela delle Acque**, rispetto al quale il tecnico redattore degli studi asserisce che *“Le opere previste dal progetto non interessano sia le Zone di protezione speciale idrogeologica che le aree vulnerabili da contaminazione salina censite dal Piano di Tutela della Acque”*.

Descrizione dell'intervento

Riportare una breve descrizione dell'intervento (indicare il nome della/e Relazione/i e relative pagine da cui sono estratte le informazioni), rimandando agli elaborati di progetto (da indicarsi con Nominativo elaborato e relative pag) per la descrizione di dettaglio degli interventi proposti.

Il progetto per la realizzazione dell'impianto eolico interessa il Comune di San Severo ed è ubicato a sud del centro abitato verso alla località “La Camera”. È costituito da 10 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 60 MW e aventi un'altezza al mozzo pari a 115 metri ed un diametro del rotore pari a 170 metri: pertanto l'altezza complessiva massima è pari a $(115+170/2)=190$ m. Del progetto fanno parte poi le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture, indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto.

In particolare la posizione degli aerogeneratori è la seguente (tratta dalla pag. 4 della relazione relativa al quadro di riferimento progettuale del SIA, denominata *“L6IRSH2_SIA_DOC_E01b_SIA_Progettuale”*):

WTG	EST	NORD
1	540010,975	4607389,037
2	540448,125	4607751,916
3	540909,507	4608138,141
4	541701,773	4607032,270
5	542128,151	4607348,882
6	542554,472	4607659,627
7	541136,645	4606076,834
8	541730,639	4606182,038
9	542290,477	4606377,306
10	542758,536	4606704,713

Tab. 1 – Coordinate degli aerogeneratori

La proposta progettuale è altresì descritta nel file *“L6IRSH2_RelazioneTecnica”* che riporta la relazione tecnica dell'intervento progettuale, oltre che nelle varie tavole progettuali a cui fa riferimento e richiamate tra gli elaborati grafici prima elencati.

Come riportato nella relazione tecnica prima richiamata alla pag. 6, per l'inquadramento cartografico del sito, sia su CTR che su IGM si rimanda agli elaborati grafici *L6IRSH2_Corografia dell'area eL6IRSH2_ARCH_TAV_B04_catasto*.

L'impianto eolico è ubicato, come detto, nel comune di San Severo, per il quale si registra una popolazione di 52.426 abitanti; il centro dista circa 32 km nord dal suo capoluogo di provincia, Foggia. Il sito è raggiungibile attraverso la Strada Statale SS16 e la Strada Provinciale SP22. Per maggiori dettagli in merito al tracciato della viabilità di accesso al sito, la relazione tecnica rimanda all'elaborato grafico *L6IRSH2_Planimetria con tracciato viabilità d'accesso*.

Il progetto presentato rientra tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 2 - *“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”* e pertanto per lo stesso è stata



presentata istanza di **Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 al competente Ministero dell'Ambiente.

La relazione relativa al quadro di riferimento progettuale evidenzia inoltre che *“il parco eolico non ricade direttamente in un'area Rete Natura 2000, in quanto si trova a più di 8 km dal margine esterno della SIC-ZPS IT9110008 Valloni e steppe pedegarganiche, e dall'area IBA IT123Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata.*

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997”.

In quanto asserito è evidente una contraddizione e difatti non si riscontra alcun elaborato relativo alla VinCA, non necessaria per quanto asserito nel periodo testualmente riportato dello studio.

Lo studio riporta quindi dalla pagina 6 la descrizione delle soluzioni progettuali considerate, partendo dall'**alternativa “zero”** di rinuncia alla realizzazione dell'impianto.

Qui si riportano i vantaggi principali dovuti alla realizzazione del progetto:

“- Opportunità di produrre energia da fonte rinnovabile coerentemente con le azioni di sostegno che vari governi, tra cui quello italiano, continuano a promuovere anche sotto la spinta degli organismi sovranazionali che hanno individuato in alcune FER, quali l'eolico, una concreta alternativa all'uso delle fonti energetiche fossili, le cui riserve seppure in tempi medi sono destinate ad esaurirsi.

- Riduzioni di emissione di gas con effetto serra, dovute alla produzione della stessa quantità di energia con fonti fossili, in coerenza con quanto previsto, fra l'altro, dalla Strategia Energetica Nazionale 2017 il cui documento, pubblicato a giugno 2017 sarà in consultazione pubblica sino al 30 settembre 2017, e che prevede anche la decarbonizzazione al 2030, ovvero la dismissione entro tale data di tutte le centrali termoelettriche alimentate a carbone sul territorio nazionale.

- Delocalizzazione nella produzione di energia, con conseguente diminuzione dei costi di trasporto sulle reti elettriche di alta tensione

- Riduzione dell'importazioni di energia nel nostro paese, e conseguente riduzione di dipendenza dai paesi esteri

- Ricadute economiche sul territorio interessato dall'impianto in termini fiscali, occupazionali soprattutto nelle fasi di costruzione e dismissione dell'impianto

- Possibilità di creare nuove figure professionali legate alla gestione tecnica del parco eolico nella fase di esercizio.”

La relazione richiama associa quindi l'alternativa zero, di non realizzare l'impianto, ad uno scenario in cui la mancata realizzazione comporta la rinuncia a quanto asserito: *“Rinunciare alla realizzazione dell'impianto (opzione zero), significherebbe rinunciare a tutti i vantaggi e le opportunità sia a livello locale sia a livello nazionale e sovra-nazionale sopra elencati. Significherebbe non sfruttare la risorsa vento presente nell'area a fronte di un impatto (soprattutto quello visivo – paesaggistico) non trascurabile ma comunque accettabile e soprattutto completamente reversibile”.*

In realtà si osserva che questa rinuncia va intesa con riferimento all'intera strategia nazionale ma non a livello del singolo parco eolico, in quanto una rinuncia su un progetto non può comportare il fallimento della più ampia strategia di utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile; difatti la Puglia è in prima fila nella realizzazione di impianti da FER e l'obiettivo è raggiunto. Pertanto, pur richiamando l'importanza di impianti di tale tipologia, si vuole evidenziare in questa sede solo che l'alternativa “zero” non è così negativa come può sembrare e può ben porsi a confronto con scenari di tutela e salvaguardia del territorio all'interno di una più ampia visione di pianificazione territoriale che la Regione Puglia può scegliere di portare avanti, pur dovendosi confrontare e comparare i diversi interessi pubblici in gioco.



Il progetto pone quindi in risalto le altre alternative, ovvero innanzitutto l'**alternativa tecnologica 1** che prevede l'utilizzo di aerogeneratori di media taglia (potenza tra 100 e 800 kW e diametro del rotore da 25 a 60 m con altezza al mozzo tra 35 e 60 m). La scelta è posta in confronto con soluzioni di piccola taglia (potenza tra 5 e 200 kW e diametro del rotore da 3 a 25 m con altezza al mozzo tra 10 e 35 m), grande (potenza tra 1000 e 3000 kW e diametro del rotore superiore a 60 m con altezza al mozzo tra 80 e 110 m) e grandissima taglia (potenza superiore a 3000 kW e diametro del rotore superiore a 100 m con altezza al mozzo superiore ai 110 m).

Nel progetto si è ritenuto utile effettuare un confronto tra impianti di grande taglia e la proposta progettuale di grandissima taglia. Supponendo di utilizzare macchine con potenza di 3000 kW, che costituisce una tipica taglia commerciale per aerogeneratori di taglia grande, il progetto pone in risalto che per raggiungere la potenza prevista e scelta dal proponente si sarebbero dovute installare 20 pale eoliche anziché 10 (per poter appunto raggiungere la potenza scelta nel progetto, pari a 60 MW).

Il confronto tra soluzioni di grande e grandissima taglia ha quindi condotto alla scelta di progetto, ovvero aerogeneratori di grandissima taglia, come in dettaglio descritta nella relazione del quadro di riferimento ambientale a cui si rimanda (dalla pag. 8 della relazione richiamata).

Il tecnico redattore degli studi conclude, dopo l'analisi proposta, che **"Possiamo pertanto concludere che l'alternativa tecnologica di utilizzare aerogeneratori di grande taglia invece di quelli di grandissima taglia, previsti in progetto, diminuisce la produzione di energia (a parità di potenza installata) e sostanzialmente aumenta gli impatti."**

Analizza poi un'ulteriore **alternativa tecnologica, denominata 2**, relativa alla scelta di realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L'analisi condotta (cfr. pag. 10 della relazione di SIA progettuale) pone però in risalto che:

"a. A parità di potenza installata l'impianto eolico produce di più con un costo praticamente uguale a quello dell'impianto fotovoltaico.

b. L'impianto eolico produce un impatto visivo e paesaggistico non trascurabile, ma sicuramente reversibile al momento dello smantellamento dell'impianto.

c. L'impianto fotovoltaico, avendo una estensione notevole, rischia di produrre un impatto su flora fauna ed ecosistema non reversibile o reversibile in un tempo medio lungo, dopo lo smantellamento dell'impianto.

Per quanto sopra esposto si ritiene meno impattante ed economicamente più vantaggioso realizzare l'impianto eolico."

Vengono quindi descritte le particolarità progettuali alle quali si rimanda per ogni dettaglio tecnico, soffermandosi poi, dalla pag. 16, sulle raccomandazioni per la progettazione e la valutazione paesaggistica e poi, dalla pag. 18, sul progetto, con la descrizione dei criteri progettuali attuati per la localizzazione dell'impianto, con la motivazione della soluzione progettuale prescelta, con le caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere. Qui si trova in sintesi descritto che verranno impiegate 10 turbine da 6 MW ciascuna, che la nuova viabilità interesserà circa 5300 m di sviluppo, che verranno realizzati cavidotti interni di collegamento per tensioni da 30 kV che si collegheranno alla rete da 150 kV, con la realizzazione di un locale tecnico tipo shelter per i quadri MT all'interno della SSE produttore esistente 30/150 kV.

Nella tab. 2 a pag. 21 vengono quindi in sintesi presentati i parametri di base e alla stessa si rimanda:



PRINCIPALI CARATTERISTICHE TORRI EOLICHE	
MARCA	SIEMENS - GAMESA
MODELLO	6.0-170
CLASSE VENTO	IEC IIIA
POTENZA NOMINALE	6000 kW
NUMERO DI PALE	3
DIAMETRO DEL ROTORE	170 m
AREA SPAZZATA	22,698 mq
TIPO TORRE ING.	Tubolare Conica in acciaio
ALTEZZA DI MOZZO	115 m
ALTEZZA TOTALE MASSIMA	200 m
TIPO GENERATORE	ASINCRONO
TENSIONE NOMINALE (lato bassa tensione)	580 V
FREQUENZA NOMINALE	50/60 Hz
TENSIONE TERMINALE ALLE TORRI	85% ≤ UN ≤ 119,5%
Aerogeneratore	P _{nom} = 6 MW – diametro rotore 170 m
Torre	Tubolare – con 5 tronchi – altezza 115 m
Fondazioni in c.a. diretta	Diametro max = 25 m – Altezza circa 4,5 m – volume 1263 mc circa
Fondazioni profonda con pali	Diametro max 0,18 m, 10-12 pali con lunghezza di 20 m Volume 7,8 mc circa
N° torri eoliche	10
Potenza nominale complessiva	60 MW
Occupazione territoriale plinti di fondazione	(491) mq x n. 10 torri = 0,491 ha
Occupazione territoriale piazzole	(37x18) mq x n. 10 torri = 0,666 ha
Occupazione progetto territoriale di nuove strade	(5.300 m x 5 m) = 2,65 ha
Vita utile impianto	25 anni
PRINCIPALI CARATTERISTICHE AREA DI INTERVENTO	
Morfologia	Pianura
Utilizzo del suolo	Agricolo
ZPS	No
SIC	No
PAI	No
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TORRI EOLICHE	
Aree protette	No

Tab. 2 – Parametri di base

Dalla soluzione progettuale proposta ci si attende una produzione di 173 GWh/anno (stante la potenza installata di 60 MW).

Dalla relazione (cfr. pag. 22) si evince inoltre che “le nuove strade di accesso avranno larghezza pari a 5 m e saranno del tutto simili a quelle esistenti relative al parco eolico in esercizio, anche perché, come si vede dai layout progettuali, saranno la loro naturale prosecuzione. Sulla strada di nuova realizzazione, è previsto un tratto con utilizzo temporaneo, da ripristinare di lunghezza pari a 833m.



I corpi stradali da realizzare ex novo saranno realizzati con sottofondo stradale di spessore 40 cm, ed infine lo strato di finitura per uno spessore di 10 cm."

Si prevedono quindi opere di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche.

Le opere elettriche da realizzare sono quelle strettamente necessarie per connettersi alla rete nazionale e prevedono la rete elettrica in cavo interrato da 30 kV, u locale tecnico, il trasformatore di potenza da 63 MVA. Uil tracciato del cavidotto è di circa 19,552 km e si sviluppa secondo quanto riportato nelle tavole grafiche di progetto precedentemente indicate e alle quali si rimanda.

I tecnici redattori del progetto e degli studi evidenziano che:

"La realizzazione del cavidotto determinerà impatti ambientali minimi grazie ad una scelta accurata del tracciato, interamente localizzato sulla viabilità esistente e all'impiego durante i lavori di un escavatore a benna stretta che consente di ridurre al minimo il materiale scavato e quindi il terreno da portare a discarica, potendo essere in gran parte riutilizzato per il rinterro dello scavo a posa dei cavi avvenuta."

Per quanto riguarda le condizioni d'esercizio si pone in risalto che lo stesso funzionerà quando la velocità del vento sarà superiore a 2,5-3 m/s.

Inoltre si legge dalla relazione, a pag. 28, che *"Con bassa velocità del vento e a carico parziale, il generatore eolico opererà a passo delle pale costante e velocità del rotore variabile. A potenza nominale e ad alte velocità del vento, il sistema di controllo del rotore agirà sull'attuatore del passo delle pale per mantenere una generazione di potenza costante. Il sistema di controllo costituirà anche il sistema di sicurezza primario. Nell'ipotesi in cui la velocità del vento superi i 25 m/s gli aerogeneratori si arresteranno automaticamente ed il rotore si disporrà nella stessa direzione del vento in modo tale da offrire la minore opposizione possibile."*

Lo smantellamento dell'impianto avverrà dopo 25 anni di esercizio e i costi di dismissione sono garantiti da una fidejussione bancaria a favore del Comune, con una polizza fideiussoria che avrà un valore non inferiore a 50 €/kW di potenza elettrica prodotta.

Vengono quindi espone le misure di mitigazione e compensazione alla cui descrizione di pag. 30 e seguenti si rimanda, richiamando in questa sede che le misure di mitigazione riguardano la protezione del suolo dalla dispersione di oli e altri residui, la conservazione del suolo vegetale, il trattamento degli inerti, l'integrazione paesaggistica delle strutture e la protezione di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico.

In merito all'integrazione paesaggistica si evidenzia che:

- *le rifiniture delle torri degli aerogeneratori saranno di colore bianco opaco;*
- *la disposizione scelta per gli aerogeneratori segue un allineamento abbastanza regolare che, come risulta da studi effettuati sull'impatto visivo di impianti di questo tipo, è la più gradita dagli osservatori;*
- *la spaziatura tra le turbine sarà minima di 3 volte il diametro, per evitare l'effetto selva;*
- *la scelta di utilizzare turbine moderne, ad alta efficienza e potenza, ridurrà il numero di turbine installate;*
- *saranno installati aerogeneratori a tre pale;*
- *le strade di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica avranno la lunghezza minima possibile.*

Saranno realizzati nuovi tratti stradali esclusivamente dove vi sia l'assenza di viabilità esistente e solo se strettamente necessario;

- *la larghezza della carreggiata utilizzata per i trasporti speciali sarà ridotta al minimo indispensabile per il successivo transito dei mezzi ordinari;*



- i piazzali di pertinenza dell'impianto eolico determineranno la minima occupazione possibile del suolo e, dove possibile, interesseranno aree degradate o comunque suoli già degradati, evitando, fatte salve le esigenze di carattere puramente tecnico, l'impermeabilizzazione delle superfici;
- la struttura di fondazione delle torri (in cls armato) sarà annegata sotto il profilo del suolo;
- il cantiere occuperà la minima superficie di suolo, aggiuntiva a quella occupata dall'impianto, ed interesserà, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già alterati;
- saranno predisposti opportuni accorgimenti per evitare il dilavamento delle superfici del cantiere;
- durante la fase di cantiere saranno impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
- sarà realizzato il massimo ripristino possibile della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e la restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di cantiere;
- la connessione alla rete elettrica nazionale avrà un'estensione minima, in quanto il sito in cui sarà realizzata la sottostazione elettrica è adiacente alla linea elettrica di AT, utilizzata per la connessione;
- al fine di eliminare i rischi di elettrocuzione e collisione, le linee elettriche saranno interrato ed interruttori e trasformatori saranno posti all'interno dell'aerogeneratore, in navicella o a base torre. La connessione alla rete elettrica nazionale avverrà all'interno di una sottostazione completamente recintata.

Non si riportano nella relazione misure di compensazione e si rimanda poi ad un capitolo di analisi dei costi e benefici (da pag. 32).

Pareri pervenuti

Sono pervenuti vari pareri tra cui quelli del Comune di San Severo, che si è espresso in più occasioni.

In data 13/01/2020 con nota prot. 730 del 14/01/2020, il Comune si esprime richiamando che il proprio territorio è disciplinato da un PUG approvato nel 2014 con una disciplina contenuta nella parte strutturale e con una specifica disciplina relativa agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile contenuta nella parte programmatica (art. 058), come peraltro dettagliato nel parere a cui si rimanda per ogni approfondimento. Inoltre il comune richiama il processo di adeguamento del PUG al PPTR, approvato in via definitiva con del. C.C. n. 26 in data 05/04/2019.

Nello specifico il Comune evidenzia che:

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG – Parte Strutturale di cui all'art. S7 *Il sistema extra-urbano*, comma 7.4, laddove si prevede che "Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale", il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come *Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali"* ed è stato assoggettato alla relativa disciplina relativa agli interventi ammissibili e non ammissibili.

L'impianto eolico è ubicato in zona classificata "Ea" – Zona Agricola del Triolo. Il Comune esamina quindi la compatibilità ex art. P58 delle NTA "Impianti per la produzione energetica" e pone in risalto che gli impianti eolici debbano tener conto delle specifiche caratteristiche degli stessi. Ribadisce quindi quanto segue:



In particolare, con riferimento alla Zona Ea - Zona agricola del Triolo, *“utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico”*, si stabilisce che *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati A1”*; inoltre *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”*.

A tal fine è opportuno fare riferimento all'art. s7.3 “Contesto del Triolo” delle NTA del PUG - Parte strutturale, laddove si definiscono gli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali”*.

Se ne desume che l'individuazione degli edifici rurali storici classificati A1 non è in funzione della loro attuale condizione, che in alcuni casi è di non utilizzo, quanto piuttosto in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione del potenziale *“parco multifunzionale”* previsto all'art. s7.4 delle NTA del PUG, laddove si stabilisce che *“al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*.

Tanto premesso, si fa presente che gli edifici di valore storico classificati “A1” ricadenti nell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 “Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano” del PUG (All. A - Tav. D7.1 *Legenda - Edifici storici A1*” - 1) La Camera; 2) – Masseria Amendola; 3) Masseria Li Calici) - e le interferenze visive determinate dagli aerogeneratori di progetto sono riportate nella planimetria “All. B *Angoli di visione - Edifici storici A1*”, dalla quale si evince che l'angolo di visione da tali edifici è critico (>100°) per la totalità degli stessi; in particolare la località “La Camera” è collocata proprio all'interno della poligonale che delimita il layout dell'impianto, quindi presenta un'interferenza visiva pressochè totale, tenuto conto sia della distribuzione degli aerogeneratori che della notevole dimensione degli stessi (altezza massima comprensiva del rotore pari a 200 metri).

Pertanto, considerata la rilevante e notevolmente critica interferenza visiva dell'impianto eolico in progetto con i fabbricati rurali presenti nell'area di intervento, lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG.

Il comune evidenzia quindi nettamente il contrasto con la disciplina richiamata.

Il Comune esamina poi la compatibilità ex art. s7.6.3.8 “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali” – art. S7.3 “Il contesto del Triolo” e ribadisce quindi quanto segue:



Con riferimento al PUG adeguato al PPTR, l'intervento ricade in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" e alla relativa disciplina (NTA - Parte Strutturale - Art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali"), la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 mt o con un diametro del rotore non superiore a 18 mt, con potenza massima non superiore a 20 kw, se: a) proposti su aree agricole; b) previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della salvaguardia e utilizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali; c) numero massimo degli aerogeneratori pari a n. 3), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Inoltre, in relazione all'ambito dell'UCP "Paesaggi rurali" interessato dall'impianto eolico, si applica in particolare quanto previsto dall'art. S7.3 - *Il contesto del Triolo*, il quale prevede l'obiettivo della "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. S7.3 stabilisce che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

Pertanto, considerato che l'impianto eolico in progetto risulta di tipologia non ammissibile in base alle *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali*, le quali prevedono, proprio in ragione della riconosciuta qualità del paesaggio rurale, la possibilità di insediare impianti eolici di piccole dimensioni, sia per altezza massima degli aerogeneratori (altezza massima 30 mt o rotore con diametro massimo di 18 mt), sia in termini quantitativi (massimo n. 3 aerogeneratori) e comunque connessi all'utilizzo agricolo del suolo (previsione in piano di miglioramento aziendale) e tenuto conto che nel *Contesto agricolo del Triolo*, al fine di *salvaguardare i caratteri identitari (omissis) le sistemazioni agrarie tradizionali (omissis) la rete scolante, la tessitura agraria (omissis)*, sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura (quindi non impianti produttivi tout-court, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'impianto eolico in progetto), lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" della NTA del PUG - Parte Strutturale.

Il comune evidenzia quindi ancora una volta nettamente, con riferimento alla disciplina urbanistica e paesaggistica, il contrasto con la disciplina richiamata.

In ragione di quanto posto in risalto nei due punti approfonditamente esaminati, il Comune esprime il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico proposto.

A giudizio degli scriventi, quanto evidenziato rappresenta un aspetto di estrema importanza per il netto contrasto con la disciplina di tutela e trasformazione del territorio, impressa dallo strumento urbanistico generale, atto supremo di governo del territorio, peraltro adeguato ed in linea con la più ampia strategia di salvaguardia, tutela e trasformazione sostenibile del territorio regionale, come desumibile nel PPTR poi approfondita nei suoi caratteri specifici a livello locale dal processo di adeguamento del PUG. Quanto posto in risalto, peraltro in linea già con il PPTR approvato nel 2015, è dirimente rispetto alle scelte impresse sul territorio e tale da costituire forte ed ineludibile pregiudizio alla realizzazione dell'impianto proposto.

Il Comune quindi rafforza quanto già espresso con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 17/01/2020, con cui esprime il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto proposto, richiamando esplicitamente nel testo del deliberato al quale si rimanda la volontà negativa dell'Amministrazione comunale. La delibera viene quindi trasmessa con nota n. 0003042 del 04/02/2020 al Ministero competente.

La Società proponente contro deduce alle osservazioni del Comune e al documento di controdeduzioni si rimanda per ogni approfondimento, ribadendo in questa sede che a giudizio dello scrivente Comitato non sono condivisibili le controdeduzioni formulate in quanto rimane ferma e forte la potestà pianificatoria del Comune e l'interesse alla tutela paesaggistica espressa con chiarezza e confermata con atti formali e strumenti di piano.



La Regione Puglia, Sezione Risorse idriche, con propria nota 0005232 del 28/05/2020 esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico proposto, ponendo, per quanto di propria competenza, delle specifiche prescrizioni alle quali si rimanda.

Il Servizio Territoriale di Foggia della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali de Dipartimento Agricoltura, con propria nota 0006373 in data 06/02/2020 comunica che i terreni su cui si interviene non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e quindi richiama che non deve esprimersi in merito.

In merito al parere della competente AdB Distrettuale si è già avuto modo precedentemente di evidenziare il parere di conformità con prescrizioni espresso.

ARPA Puglia, con nota prot. 0032489 in data 26/05/2020, evidenzia delle criticità nella documentazione tecnica esaminata (si richiama nella sua interezza il parere al quale si rimanda), e pone in risalto la mancanza di misure di mitigazione e compensazione su cui si determinano le amministrazioni competenti in sede di riunione di conferenza di servizi come previsto dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili". Il parere espresso richiama inoltre che "La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato e non tiene conto della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di San Severo n. 116 del 13-6-2015, la quale stabilisce, attraverso l'allegato 2, possibili proposte di intervento di mitigazione e compensazione nella misura dettata dal D.M. 10-9-2010 allegato 2, punto 2, lettera h) sebbene tali indicazioni dovranno essere recepite nel procedimento di autorizzazione unica."

La nota ARPA richiamata conclude quindi che:

"I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione."

Alla documentazione trasmessa risultano allegate inoltre due osservazioni di privati che pongono in risalto l'interferenza del parco eolico proposto con altri aerogeneratori autorizzati o con procedura di VIA definita sin dal 2011 dalla Provincia di Foggia (si fa qui riferimento ai documenti riportati nei files denominati MATTM-2020-0002503 e MATTM-2020-0002694 che vengono richiamati e per gli stessi si fa riferimento agli atti dell'Ufficio, ritenendoli non pertinenti sotto il profilo ambientale con quanto espresso nella presente valutazione, in quanto riguardanti aspetti che rivestono prioritariamente altre considerazioni di natura procedurale.

Si rimanda alle controdeduzioni formulate dal proponente che in un caso ha ammesso che ci siano interferenze manifestando la disponibilità alla corresponsione dei danni alla produzione cagionati.



VALUTAZIONI

Valutazione di Incidenza: NON PREVISTA (si fa riferimento nella relazione, come accennato, alla sua necessità, pur non essendo prevista).

Il parco eolico in progetto non ricade direttamente in un'area Rete Natura 2000, e si trova ad oltre 5 km dal margine esterno della SIC-ZPS Bosco Jancuglia e dall'IBA IT126 Monti della Daunia. Il progettista nel SIA (parte programmatica) pone in evidenza che, "ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto NON comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997".

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che la quantità di terre e rocce da scavo indicata per lo smaltimento in discarica, stante gli elaborati e le tavole grafiche poste a disposizione, non si ritiene che gli impatti connessi con il trasporto per il conferimento nel sito finale possa indurre un incremento dell'incidenza negativa sulle componenti ambientali.

Visto il Piano Preliminare delle terre e rocce da scavo in cui è riportato il bilancio di massima di riutilizzo preliminare delle terre, si evidenzia che i depositi della quota parte da gestire quale rifiuti dovranno essere conformi all'art. 23 del DPR 120/2017.

Si ritiene comunque ed in ogni caso che, prima dell'inizio dei lavori, debba essere eseguita la verifica dell'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale. Qualora verrà confermata l'assenza di contaminazione l'impiego avverrà senza trattamento nello stesso sito dove è stata effettuata l'escavazione; in caso contrario, i materiali non ritenuti idonei, prima di procedere al loro smaltimento, saranno oggetto di caratterizzazione di base del DM 24/06/2015 (che ha modificato il DM 27/09/2010). Il materiale da smaltire presso l'impianto di recupero inerti sarà sottoposto a test di cessione e dovrà presentare un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dello stesso decreto e non contenere contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del di cui al DM 24/06/2015. Infine, per evitare accumuli d'acqua nel fondo degli scavi durante i lavori, dovranno essere realizzati dei sistemi di drenaggio in modo da assicurare la fuoriuscita dell'acqua, che sarà opportunamente trattata.

In ogni caso, prima della fase di cantierizzazione, dovranno essere eseguiti i campionamenti previsti nel piano preliminare di utilizzo, secondo le modalità indicate nella vigente normativa e nella letteratura tecnica e, con il Progetto Esecutivo, sarà perfezionata la stima dei volumi dello scavo e la quantità di materiale da destinare a riutilizzo.

Qualora si ravvisi la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti in corso d'opera, i relativi criteri generali da seguire seguiranno quanto indicato nell'allegato 9, parte A del DPR 120/2017.

Si precisa infine che il terreno vegetale dovrà essere opportunamente stoccato al fine di essere ricollocato in situ al termine del cantiere come opera necessaria di ripristino ambientale.



Valutazione di Impatto Ambientale

Sin da subito si evidenzia che l'impatto più rilevante del progetto proposto si manifesta sulla componente paesaggio ed è sulla stessa che ci si sofferma nel prosieguo delle considerazioni proposte.

Gli elaborati di progetto precedentemente richiamati propongono delle ampie riflessioni sulle scelte di progetto effettuate e sulle relazioni determinate con il territorio in cui le stesse scelte sono proposte. L'elaborato "L6IRSH2_SIA_TAV_I04_Visuali_panoramiche" propone le visuali panoramiche da punti strategici ed in direzioni specifiche.

L'elaborato "L6IRSH2_SIA_TAV_I03_ConiVisuali", richiamato anche precedentemente allorché si è proposta l'attenzione agli studi effettuati, pone altresì in risalto come rispetto alla geometrica ricostruzione di coni visuali il progetto si ponga all'esterno degli stessi areali geometrici tracciati.

Anche gli elaborati denominati "L6IRSH2_SIA_TAV_I01_Intervisibilita" e "L6IRSH2_SIA_TAV_I02_Cumulativa" sono significativi e il primo, relativo all'intervisibilità, pone in risalto quanto il parco eolico proposto sia totalmente visibile nell'area assunta a riferimento, determinata in 10 km (circa 50 volte l'altezza massima della turbina). Risulta con molta evidenza estendibile la considerazione di piena ed assoluta intervisibilità anche per un'area maggiormente vasta, assunta in 20 km di raggio come determinato dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi. In questa sede si pone in risalto che non sono state riscontrate elaborazioni con riferimento ad un'area vasta di indagini fino a 20 km né elaborazioni da punti di vista assunti in corrispondenza dei numerosi beni di valenza culturale ed ambientale ricadenti in tale areale.

Con riferimento alla componente fauna, l'impianto è posto in un area di estrema sensibilità per la fauna collocandosi in un area prossima a numerose aree protette di rilevanza internazionale sia per la fauna nidificante che migratoria, Parco Nazionale del Gargano; il sistema di Interesse Comunitario delle ZPS Promontorio del Gargano cod. IT9110039, ZSC Bosco Jancuglia - Monte Castello cod. IT9110027, ZSC Valloni e steppe Pedegarganiche cod. IT9110008

L'elaborato di progetto "Flora, fauna ed ecosistemi" finalizzato all'analisi dell'impatto sulla flora e fauna presenta una carenza significativa e rilevante. Con particolare riferimento alla specie Prioritaria di Interesse Comunitario grillaio (*Falco naumanni*) fa riferimento a dati ormai vecchi, tenuto conto dell'espansione della specie (nell'elaborato è citato uno studio del Centro Studi Naturalistici del 2010 e uno della LIPU del 2012). Con riferimento al Comune di San Severo studi più recenti¹ evidenziano come la specie è passata da circa 3 coppie del 2010 a ben 71-76 del 2017. L'impianto si trova in un area particolarmente significativa per il grillaio in quanto sono presenti colonie riproduttive. Lo studio proposto dal proponente riporta la presenza di una colonia presente " .. in masseria Il Casone distante oltre 5 km dalla torre 3." Gli appartenenti a tale colonia e altre nelle vicinanze si spostano anche di 10 km per alimentarsi, quindi possono entrare in contatto con le torri e morire impattati.

¹M. Gustin, E. Cripezzi, G. Giglio, S. C. Pellegrino, M. Visceglia, Mariangela Francione & A. G. Frassanito, 2017. Incremento della popolazione sinantropica e rurale di grillaio *Falco naumanni* in Puglia e Basilicata dal 2009 al 2017. *Alula* 25 (1-2): 67-74 (2018)



Il richiamato studio presenta una analisi delle caratteristiche territoriali dell'area dell'impianto abbastanza approfondita, mentre appare molto carente per quanto riguarda gli studi sul campo utili a caratterizzare la comunità faunistica presente.

Non risulta siano state applicate specifiche e replicabili metodologie di indagine (ad es. transetti, punti di ascolto, mappaggio, fototrappolaggio) e viene elaborata una relazione che analizza in maniera generale e in difetto di analisi puntuali gli effetti della realizzazione di un impianto eolico, caratterizzato da torri di grandi dimensioni, sulla comunità faunistica presente.

In merito alla evidente carenza degli studi effettuati si richiama quanto previsto dalla vigente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 131 Art. 7 l.r. n. 11/2001 - Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione. In tali Linee guida era previsto che gli studi dovessero come minimo prevedere:

- *Analisi faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chiroteri e Lupo – Canis lupus -), rettili, anfibi, uccelli, presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, o presumibili dall'analisi degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da rilevamenti su campo. L'analisi deve comprendere descrizione dei popolamenti, check-list, status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse dei vertebrati".*
- *Indicazione e mappa, sulla base di rilevamenti specifici per i quali deve essere adeguatamente descritta la metodologia, della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri.*
- *Solo per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 o comunque di potenza superiore a 30 MW sono richiesti: lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea; l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti (analogo studio va effettuato in caso di continuità tra più impianti che cumulativamente superano n. 15 aerogeneratori o 30 MW di potenza).*

La carenza degli studi effettuati fa sì che gli stessi risultino, pertanto, inadeguati a valutare l'eventuale "perturbazione", *sensu* Direttiva 9243, sulle specie di interesse comunitario presenti.

Non si ritiene sufficiente trarre conclusioni sulla carenza di perturbazione senza uno studio specifico sulle comunità faunistiche, anche dei migratori e svernanti per gli uccelli. Per quanto riguarda le migrazioni, infatti, non esistono studi di dettaglio che caratterizzano le rotte migratorie, nessuna conclusione veritiera può essere assunta senza uno studio di dettaglio dell'area nel corso delle migrazioni. Ne d'altronde si ritengono sufficienti per una corretta analisi i riferimenti bibliografici a pubblicazioni scientifiche e altri studi su impianti eolici non pubblicati e non specifici dell'area oggetto del presente intervento.



In definitiva, l'esame della documentazione proposta evidenzia una significativa intrusione nel paesaggio dell'impianto investigato: ciò è esprimibile sulla base della documentazione stessa per come redatta e sulla cui valenza non si ritiene ci si possa esprimere ricadendo ogni relativa elaborazione nella responsabilità del progettista e redattore degli studi. Quanto presentato nelle elaborazioni (poche e ritenute scarsamente idonee a rappresentare il complesso delle relazioni tra impianto eolico proposto e territorio in cui lo stesso si inserisce) evidenzia uno stato dei luoghi senza particolari e specifiche valenze, la cui presenza e il cui valore intrinseco debbono essere invece colte dalla documentazione ufficiale ed in particolare in quella presente negli strumenti di indagine, analisi e governo del territorio per come espressi nel PUG, nel PPTR e nel processo di adeguamento del PUG al PPTR stesso. Tali strumenti delineano soprattutto una visione di "futuro" e di sviluppo sostenibile con il quale si ritiene non ci si possa non confrontare.

È indubbia, per come leggibile dagli elaborati proposti e per come intuibile dalle verifiche e dagli approfondimenti istruttori svolti, l'ingerenza dell'impianto eolico nel territorio. La compatibilità con i valori del territorio stesso si esprime, a giudizio degli scriventi, attraverso la lettura delle previsioni normative stesse e dalla coerenza tra scelte di progetto e meccanismi di tutela e di trasformazione espressi.

Esaminata quindi la documentazione posta a disposizione e prima richiamata, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, esaminate le relazioni con il PUG, il PPTR e il processo di adeguamento dello stesso PUG al PPTR (che ha compiuto degli approfondimenti di analisi e valutazione aggiornati, giusta Deliberazione C.C. 5 aprile 2019, n. 26, pubblicata su BURP n. 43 del 18-4-2019), rilevato l'assenza di proposte di misure di compensazione ambientale, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

- gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati significativi e negativi nonostante le misure di mitigazione proposte;
- gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi soprattutto sulla componente paesaggio, per la netta ed evidente intrusione nel territorio circostante di soluzioni tecniche di grandissima taglia.

Il parere negativo viene espresso anche in considerazione che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori. Negli studi proposti non è stata riscontrata una verifica del "cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI e quindi non risulta verificato che la soluzione progettuale proposta non



interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

Ma in questa sede si pone in risalto lo stridente contrasto della proposta progettuale con le scelte di governo del territorio, della sua tutela e delle scelte di futuro impresse dagli strumenti di governo del territorio stesso. Le proposte progettuali delineano una situazione di incoerenza assoluta e un contrasto insanabile e tale da determinare il parere negativo espresso nelle considerazioni di cui sopra.


**REGIONE
PUGLIA**
I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso	FIRMA DIGITALE
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Dott. Antonio Sigismondi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Michela Inversi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
3	Difesa del suolo		
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
6	Urbanistica Dott.ssa Maria Nilla Miccoli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
	ASSET Ing. Domenico Denora	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione

**REGIONE
PUGLIA**

	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	
	Esperto in infrastrutture Ing. Tommaso Farenga	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione

DAM Puglia - Registro Protocollo 2019 N. 0014975 - U 31/12/2019 11:30:31



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia

Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
 Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
 ctva@pec.minambiente.it

Segreteria del comitato regionale per la VIA
 c.mafrica@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:	[ID_VIP: 4975] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel Comune di San Severo (FG). Proponente: Enerwing S.r.l.
-----------------	---

In riscontro alla nota prot. n. 15182 del 09/12/2019 (acquisita al prot. n. 14242 del 09/12/2019) con la quale codesta Sezione invita la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale a rendere il proprio parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA in oggetto, premesso che:

- l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)¹, redatti dalle ex Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)² e per il rischio alluvioni (PGRA)³;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA);

esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7259/10473>, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto da Enerwind S.r.l. è ubicato in località "La Camera" nell'agro di San Severo (FG) e consiste nella realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva 60 MW costituito da n. 10 aerogeneratori

¹ Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2010-2015) con relativa VAS, adottato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) in corso, compreso il riesame della valutazione preliminare del rischio adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 28/12/2018.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia

(altezza torre di sostegno ospitante la turbina eolica: 115 m; potenza della turbina eolica: 6 MW) individuati dalle coordinate (sistema UTM WGS84):

WTG	EST	NORD
1	540010.98	4607389.04
2	540445.70	4607750.31
3	540909.51	4608138.14
4	541701.77	4607032.27
5	542128.15	4607348.88
6	542554.29	4607660.92
7	541136.65	4606076.83
8	541730.64	4606182.04
9	542290.48	4606377.31
10	542758.54	4606704.71

I terreni interessati dalla costruzione dell'impianto e relative opere connesse ricadono nei fogli di mappa nn. 121, 122, 123, 130, 134, 136, 138, 139 del Catasto Terreni del Comune di San Severo (FG); all'interno di tali fogli, oltre alla installazione degli aerogeneratori, si realizzano le opere di seguito indicate:

- piazzole di montaggio e stoccaggio (4000 mq complessivi), posizionate in corrispondenza di ciascun aerogeneratore e dedicate al posizionamento della gru necessaria al montaggio della torre di sostegno e della turbina; al termine dei lavori tali piazzole sono rimosse, mantenendo solo le piazzole definitive (dimensioni 30x18 m) finalizzate a garantire la gestione e manutenzione dell'impianto durante la vita utile;
- scavi di fondazione atti ad accogliere le fondazioni (di tipo indiretto) degli aerogeneratori (per ciascun aerogeneratore si impiega un dado di fondazione in calcestruzzo munito di 16 pali in acciaio di lunghezza 25 m);
- viabilità interna alla zona d'impianto, comprendente la viabilità di nuova realizzazione (4,7 km) e la viabilità da ammodernare (7,0 km); la larghezza normale della strada in rettilineo fra i cigli estremi (cunette escluse) è fissata in almeno 5 m; non sono previste strade in rilevato ovvero in trincea ovvero a mezza costa; con riferimento alla viabilità di nuova realizzazione, un tratto di lunghezza pari a 833 m avrà un utilizzo circoscritto alla fase di costruzione, dismissione e, ove necessario, alla manutenzione straordinaria e sarà ripristinato al venir meno delle esigenze di trasporto eccezionale;
- cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori, impiegando il medesimo tracciato della viabilità interna alla zona d'impianto; cavidotto MT di connessione alla sottostazione utente (lunghezza 11 km circa); cavidotto AT di connessione della sottostazione utente (di nuova realizzazione) alla Stazione Elettrica Tema (lunghezza 150 m circa); lo scavo per l'interramento dei cavidotti avrà larghezza variabile in funzione dei tubi che si intende posare ed una profondità pari a circa 1,20 m, con l'estradosso del tubo ad una profondità non inferiore a 1,00 m dal piano campagna;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia

- sottostazione utente (ubicata in prossimità della Stazione Elettrica Tema); trattasi di un'area opportunamente recitata ospitante un edificio (atto a contenere i quadri elettrici di potenza e controllo) ed il trasformatore AT/MT.

Per quanto attiene all'assetto idrogeologico, considerate le perimetrazioni idrauliche del PAI attualmente vigente ed il reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (aggiornata formalmente per il Comune di San Severo con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 4 del 24/02/2015), si rileva che:

- il tracciato del cavidotto MT interseca alcune aree perimetrate ad *alta pericolosità idraulica "AP"*, *media pericolosità idraulica "MP"*, *bassa pericolosità idraulica "BP"*; all'interno di alcune di queste aree è altresì previsto l'attraversamento del reticolo idrografico; in particolare, come illustrato nella "*Relazione Idraulica*" (L6IRSH2_ARCH_DOC_C07_RelazioneIdraulica.pdf), si effettua la posa con tecnica T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata) in corrispondenza dell'*interferenza 2* (attraversamento Triolo; lunghezza 370 m) e dell'*interferenza 5* (attraversamento canale di bonifica nei pressi strada statale 16; lunghezza 185 m);
- la sottostazione utente ed il cavidotto AT ricadono in area perimetrata "*BP*";
- alcuni tratti di viabilità interna di nuova realizzazione nonché i tronchi di cavidotto da posare lungo tali tratti (cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori) ricadono in aree perimetrate "*AP*", "*MP*", "*BP*";
- alcuni tratti di viabilità interna (esistente ovvero di nuova realizzazione) nonché i tronchi di cavidotto da posare lungo tali tratti (cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori) intersecano e/o lambiscono il reticolo idrografico (*interferenza 7*, *interferenza 8*, *interferenza 9* indicate nella succitata "*Relazione Idraulica*");
- l'aerogeneratore 4, la piazzola definitiva dell'aerogeneratore 4 e la piazzola definitiva dell'aerogeneratore 5 ricadono in prossimità del reticolo idrografico.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che:

- nelle aree perimetrate "*AP*", "*MP*", "*BP*" vigono le disposizioni degli artt. 4, 7, 8, 9 delle NTA;
- ai sensi degli artt. 4, 6, 10 delle NTA, per gli interventi consentiti nelle aree assimilabili ad "*Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali*" e "*Fasce di pertinenza fluviale*" è richiesto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte ed a valle dell'area interessata e verifichi preventivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica come definita all'art. 36 delle NTA;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, con riferimento agli interventi ricadenti nelle aree sottoposte alla tutela del PAI, esprime parere di conformità in merito all'intervento in parola, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia

- si garantisca la sicurezza dei luoghi, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque, prevedendo altresì idonei sistemi di allertamento e/o opportuni provvedimenti di protezione civile a tutela dell'incolumità delle maestranze;
- si assicurino un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi;
- gli scavi siano tempestivamente chiusi e ripristinati a regola d'arte;
- con riferimento alla sottostazione utente, si ponga in essere ogni accorgimento suggerito dalla tecnica e dall'esperienza al fine di assicurare che, nelle fasi di realizzazione/esercizio/dismissione dell'impianto, le opere non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua; resta inteso che questa Autorità si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere a seguito di possibili fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
- relativamente agli attraversamenti del reticolo idrografico, prima dell'inizio dei lavori, sia acquisito l'assenso dell'Ente preposto alla gestione e/o manutenzione delle opere d'arte intercettate, atteso che questa Autorità declina qualsivoglia responsabilità in merito agli eventuali danni arrecati alle stesse;
- per quanto concerne l'aerogeneratore 4, la piazzola definitiva dell'aerogeneratore 4 e la piazzola definitiva dell'aerogeneratore 5, la fase di progettazione esecutiva sia supportata da una verifica idrologico - idraulica (estesa ad un tratto significativo di reticolo idrografico, in condizioni ante e post intervento) che dimostri l'esternalità delle opere rispetto all'area inondata dalla piena bicentenaria.

Sarà compito del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del dispositivo dell'atto e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso



Il Segretario Generale
dott. ssa geol. Vesta Corbelli

Referente pratica:
Arch. Alessandro Cantatore
Tel. 080 9182243

Ing. Sabino Miella
Tel. 080 9182201



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

Prot.

San Severo, 13 gennaio 2020

Comune di San Severo - c. 1158
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0000730 U del 14.01.2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l. - (ID_VIP: 4975) - **PARERE.**

Con nota prot. 30058 del 18/11/2019, acquisita al protocollo di questo ente al n. 25338 del 18/11/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l.; con la medesima nota il Ministero ha precisato che dalla data della comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici in indirizzo.

Si procede pertanto all'espressione del parere per quanto di competenza.

1) Premessa

Si premette che il Comune di San Severo è dotato di **Piano Urbanistico Generale (PUG)** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/11/2014; il PUG prevede una disciplina (PUG - Parte Strutturale) relativa al sistema extraurbano e ai contesti territoriali (art. S7 *Il sistema extra-urbano*; art. S7.3 *Il contesto del Triolo*) ed una specifica disciplina (PUG - Parte Programmatica) relativa agli impianti per la produzione



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (art. P58 - *Impianti per la produzione energetica* delle NTA – Parte Programmatica).

Altresì, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 2019, è stato approvato in via definitiva l'**Adeguamento del PUG al PPTR** (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al PPTR da parte della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 21/12/2018.

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG – Parte Strutturale di cui all'art. S7 *Il sistema extra-urbano*, comma 7.4, laddove si prevede che *“Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*, il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come *Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Paesaggi rurali”* ed è stato assoggettato alla relativa disciplina relativa agli interventi ammissibili e non ammissibili.

Tanto premesso, con specifico riferimento all'intervento proposto, si fa presente quanto segue.

L'impianto eolico in progetto, costituito da n. 10 aerogeneratori (con altezza comprensiva di rotore pari a 200 mt e con potenza pari a 6MW), cavidotto interrato di connessione e sottostazione elettrica, è ubicato in zona classificata “Ea” - Zona Agricola del Triolo” dal Piano Urbanistico Generale.

2) **Compatibilità con art. P58 “Impianti per la produzione energetica” delle NTA - Parte Programmatica**

La disciplina dell'art. P58 “Impianti per la produzione energetica” prevede che, in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale (Contesto del Radicosa, Contesto agricolo pregiato, Contesto del Triolo), gli impianti eolici debbano tener conto delle specifiche caratteristiche degli stessi.

In particolare, con riferimento alla Zona Ea - Zona agricola del Triolo, *“utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico”*, si stabilisce che *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati A1”*; inoltre *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”*.

A tal fine è opportuno fare riferimento all'art. s7.3 “Contesto del Triolo” delle NTA del PUG - Parte strutturale, laddove si definiscono gli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali”*.

Se ne desume che l'individuazione degli edifici rurali storici classificati A1 non è in funzione della loro attuale condizione, che in alcuni casi è di non utilizzo, quanto piuttosto in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione del potenziale *“parco multifunzionale”* previsto all'art. s7.4 delle NTA del PUG, laddove si stabilisce che *“al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*.

Tanto premesso, si fa presente che gli edifici di valore storico classificati “A1” ricadenti nell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 *“Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano”* del PUG (All. A - Tav. D7.1 *Legenda - Edifici storici A1”*- 1) La Camera; 2) – Masseria Amendola; 3) Masseria Li Calici) - e le interferenze visive determinate dagli aerogeneratori di progetto sono riportate nella planimetria “All. B – *Angoli di visione - Edifici storici A1”*, dalla quale si evince che l'angolo di visione da tali edifici è critico (>100°) per la totalità degli stessi; in particolare la località *“La Camera”* è collocata proprio all'interno della poligonale che delimita il



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

layout dell'impianto, quindi presenta un'interferenza visiva pressoché totale, tenuto conto sia della distribuzione degli aerogeneratori che della notevole dimensione degli stessi (altezza massima comprensiva del rotore pari a 200 metri).

Pertanto, considerata la rilevante e notevolmente critica interferenza visiva dell'impianto eolico in progetto con i fabbricati rurali presenti nell'area di intervento, lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG.

3) **Compatibilità con il PUG adeguato al PPTR - art. s7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" - art. S7.3 "Il contesto del Triolo"**

Con riferimento al PUG adeguato al PPTR, l'intervento ricade in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" e alla relativa disciplina (NTA – Parte Strutturale - Art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali"), la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 mt o con un diametro del rotore non superiore a 18 mt, con potenza massima non superiore a 20 kw, se: a) proposti su aree agricole; b) previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della salvaguardia e utilizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali; c) numero massimo degli aerogeneratori pari a n. 3), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Inoltre, in relazione all'ambito dell'UCP "Paesaggi rurali" interessato dall'impianto eolico, si applica in particolare quanto previsto dall'art. S7.3 - *Il contesto del Triolo*, il quale prevede l'obiettivo della "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. S7.3 stabilisce che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

Pertanto, considerato che l'impianto eolico in progetto risulta di tipologia non ammissibile in base alle *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali*, le quali prevedono, proprio in ragione della riconosciuta qualità del paesaggio rurale, la possibilità di insediare impianti eolici di piccole dimensioni, sia per altezza massima degli aerogeneratori (altezza massima 30 mt o rotore con diametro massimo di 18 mt), sia in termini quantitativi (massimo n. 3 aerogeneratori) e comunque connessi all'utilizzo agricolo del suolo (previsione in piano di miglioramento aziendale) e tenuto conto che nel *Contesto agricolo del Triolo*, al fine di *salvaguardare i caratteri identitari (omissis) le sistemazioni agrarie tradizionali (omissis) la rete scolante, la tessitura agraria (omissis)*, sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura (quindi non impianti produttivi tout-court, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'impianto eolico in progetto), lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" delle NTA del PUG – Parte Strutturale.

4) **Conclusioni**

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, **si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico**, in quanto in contrasto con la disciplina dettata dall'art. P58 "Impianti per la produzione energetica" delle NTA – Parte Programmatica e con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" del vigente PUG - Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Il Responsabile del Servizio
arch. Fabio Mucilli



Il Dirigente Area V
ing. Benedetto E. Di Lullo

P
U
G



Regione Puglia Provincia di Foggia Città di San Severo

Piano Urbanistico Generale



Rielaborazione in recepimento della DGR n. 2160/2011, DGP n. 282/2011 e Conferenza di Servizi del 09.01.2014 e succ.

<p>PUG Parte Programmatica</p> <p><i>Oggetto</i> Carta sintetica di uso del suolo Territorio extra-urbano</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">Data</td> <td style="font-size: 0.7em;">Scala</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">Gennaio 2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">Rev.</td> <td style="text-align: center; font-size: 0.7em;">1:30.000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">Cod. pratica</td> <td style="font-size: 0.7em;">Cod. Elaborato</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.7em;">2012-0062</td> <td style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">D7.1bis</td> </tr> </table>	Data	Scala	Gennaio 2014		Rev.	1:30.000	00		Cod. pratica	Cod. Elaborato	2012-0062	D7.1bis
Data	Scala												
Gennaio 2014													
Rev.	1:30.000												
00													
Cod. pratica	Cod. Elaborato												
2012-0062	D7.1bis												

Il Sindaco
Gianfranco SAVINO

L'Assessore all'Urbanistica
Leonardo DI MONTE

UFFICIO DI PIANO

PROJECT MANAGER
Arch. Pasquale MININNO

COORDINATORE AREA URBANISTICA E AA.PP.
Arch. Fabio MUCILLI

RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Corrado BICCARI

SUPPORTO ESTERNO

Arch. Michele SGOBBA

Arch. Antonio DEMAIÒ

Dott.sa Chiara MATTIA

Geologo Dott. Francesco BARBATO

Per: A
 Tav. D7.1
 LEGENDA

SAN PAOL

4422000

LEGENDA

COMPLESSI EDILIZI ISOLATI IN TERRITORIO EXTRA-URBANO - TRATTURI

art. p11 A1 - Edifici rurali

art. p12 Tratturi (Area di competenza del Piano Comunale dei Tratturi)

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

art. s23.1 Ea - Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)

art. s23.2 Es - Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata)

art. s23.3 Ep - Zona agricola del Radicosa (di alto valore agronomico, di pregio ambientale e paesaggistico)

AREE DESTINATE A SERVIZI

art. p49 F3 - Parchi pubblici unitari e comprensoriali

Limiti generici

Limite comunale San Severo

Limiti comunali


S



TORREI

Acc. A Tav. D7.1
EDIFICI STORICI "A1"

- 1 CAMERA
- 2 MASS. ATTENDOLA
- 3 MASS. LI CALICI



fu

Amministrazione Comunale di San Severo.c.1158.REGISTRO
UFFICIALE.0003042.USCITA.04-02-2020



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot.

San Severo, 04/02/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l. - (ID_VIP: 4975) - **Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2020.**

Facendo seguito al parere già trasmesso con nota prot. n. 730 del 14/01/2020, si trasmette in allegato la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/10/2018 avente ad oggetto: "Parere negativo dell'amministrazione comunale relativo al progetto costituito da 10 Aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 Mw presentato da Enerwing Srl nell'agro di San Severo".



Il Dirigente Area V
ing. Benedetto E. Di Lullo



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 1 del registro in data 17 gennaio 2020

OGGETTO PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 60 MW PRESENTATO DA ENERWING SRL NELL'AGRO DI SAN SEVERO.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **gennaio**, alle ore **18,30** - nella sala delle adunanze consiliari previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna	X	
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina	X	
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele	X	
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo	X	
7	Inglese Libera Ondina	X		23	Irmici Leonardo	X	
8	Carafa Antonio Domenico	X		24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco		X	25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo	X					
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni	X					
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio		X				

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 21 (**ventuno**) oltre il Sindaco. Assenti n. 3 (**tre**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- alle ore 19,26 si procede all'appello nominale;
- risultano presenti n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti n. 3 (Flammia Marco, Stornelli Antonio e di Manzano Giuseppe);
- la seduta è valida;
- il Presidente passa alla trattazione dell'accapo in oggetto e riferisce che con nota prot. n. 564 del 10.01.2020 è stata presentata una richiesta di convocazione di Consiglio comunale in urgenza per discutere sul progetto Enerwing srl di 10 pale eoliche nel comune di San Severo; successivamente, è pervenuta, giusta prot 780 del 14.01.2020, la proposta di o.d.g. sulla problematica: "Progetto costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 mw. Determinazioni.", che integralmente si riporta:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - che l'impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

- che l'impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell'identità locale;

- che l'impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione;

- che l'impianto non essendo a sostegno al settore agricolo, pregiudica la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, quest'ultimo tutt'altro che salvaguardato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole di capitanata, in quanto con la sua presenza snaturerebbe il fattore identitario e culturale tipico dell'agro di San Severo;

- che l'impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all'identità sanseverese in dispregio con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;

- che a norma del c. 1 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

considerato:

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in dispregio di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000 trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente agli organi competenti entro il termine di scadenza indicato dal Ministero."

- successivamente, con prot. n. 926 del 16.01.2020, è pervenuta una richiesta di emendamento con la proposta di OdG emendata che integralmente si riporta con gli emendamenti evidenziati da sottolineatura:

"OGGETTO: PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - che l'impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico e faunistico;

- che l'impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell'identità locale e del Tavoliere;

- che l'impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione, considerato che il Parco Eolico prevede una produzione di ben 60 MW con relativo spropositato consumo di suolo, problema ampiamente denunciato dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in grado di originare gravi processi degenerativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il loro ripristino;

- che l'impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all'identità sanseverese in disprezzo con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;

- che a norma del c. 1 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

- che l'impianto per sua estensione interessa anche aree porzioni di territorio comunale soggette alle rotte di varie specie di uccelli migratori compromettendone di fatto l'habitat degli stessi e di altre specie con il risultato ultimo della NON sostenibilità ambientale del nostro territorio;

- che la LIPU, sezione provinciale di Foggia, ha denunciato più volte la situazione parlando esplicitamente di "EOLICO SELVAGGIO", in un recente rapporto esplicita che "Non è però accettabile che si faccia finta di non vedere la realtà: le centrali eoliche industriali sono del tutto incompatibili con la tutela del territorio, dell'ambiente, della fauna, del paesaggio. Si sarebbe dovuto prendere atto che tali insediamenti, in forza della loro estrinseca invasività e omologazione rappresentano un pesante sacrificio e, in quanto tali, avrebbero necessitato di modalità di inserimento ben più restrittive e non derogabili.

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

considerato:

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in disprezzo di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di

precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n., espressi, per alzata di mano dai n. Consiglieri oltre il Sindaco presenti, anche ai fini dell'immediata eseguibilità:

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente tramite p.e.c. agli organi competenti entro il termine di scadenza (18.01.2020) indicato dal Ministero, giusta nota prot. U0030058 del 18.11.2019, nonché alla Regione Puglia.

- il Presidente passa la parola al Consigliere Di Sabato Gianfranco che illustra la proposta di Ordine del Giorno iniziale;
- il Consigliere Di Sabato Gianfranco successivamente illustra le motivazioni che inducono a non essere favorevoli al progetto della Enerwing srl e chiede espressamente che il “*Parere negativo espresso dagli Uffici comunali competenti venga fatto proprio dal Consiglio comunale e diventi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*”. Il Consigliere Di Sabato chiede, inoltre, di inserire nel deliberato dell'ordine del giorno il seguente punto: “*Che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio.* Nella narrativa chiede, altresì, che vengano inseriti i seguenti punti esplicativi: “*Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all'art. 2 promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei,*

intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come "...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità."

Nonché: *" Che il progetto in parola contrasta con il Nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l'Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia,";*

- durante i lavori il Consigliere Stornelli Antonio entra in aula e, pertanto, risultano presenti n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 2 (Flammia Marco e Manzano Giuseppe);
- intervengono:
 - il Consigliere Caposiena Rosa Carolina;
 - il Consigliere Santarelli Michele;
 - il Consigliere Bocola Maria Anna;
 - il Consigliere de Lilla Michele;
 - il Consigliere Inglese Libera Ondina;
 - il Consigliere Sderlenga Francesco;
- relaziona, autorizzato dal Presidente, l'Assessore Carrabba Felice;
- interviene, autorizzato dal Presidente, l'arch. Mucilli Fabio;
- interviene il Sindaco che suggerisce di dare alla deliberazione un respiro più ampio e cioè che l'atto di indirizzo esprima parere contrario a chiunque voglia installare aerogeneratori nell'agro di San Severo;
- intervengono per dichiarazione di voto:
 - il Consigliere Caposiena Rosa Carolina;
 - il Consigliere Santarelli Michele;
 - il Consigliere Di Sabato Gianfranco;
 - il Consigliere de Lilla Michele;
- il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione emendata, giusta prot. n. 926 del 16.01.2020 che modifica anche l'oggetto dell'o.d.g. così come riportato: *"PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo."* e con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti, la proposta di deliberazione emendata viene approvata;
- il Presidente, date per lette le richieste di ulteriori emendamenti fatte dal Consigliere Di Sabato durante il proprio intervento e precisamente:
 - che il *Parere negativo espresso dagli Uffici comunali competenti venga fatto proprio dal Consiglio comunale e diventi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
 - di inserire nel deliberato dell'ordine del giorno il seguente punto: *"Che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di*

Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio”;

- di inserire nella narrativa i seguenti punti:
 - “*Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all’art. 2 promuove l’adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come”...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”.* Nonché: “*Che il progetto in parola contrasta con il nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l’Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia,*” pone in votazione l’ordine del giorno ulteriormente emendato;
- il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - *che l’impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico e faunistico;*

- *che l’impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell’identità locale e del Tavoliere;*

- *che l’impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione, considerato che il Parco Eolico prevede una produzione di ben 60 MW con relativo spropositato consumo di suolo, problema ampiamente denunciato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in grado di originare gravi processi degenerativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il loro ripristino;*

- *che l’impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all’identità sanseverese in dispregio con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;*

- *che a norma del c. 1 dell’art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture*

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

- che l'impianto per sua estensione interessa anche aree porzioni di territorio comunale soggette alle rotte di varie specie di uccelli migratori compromettendone di fatto l'habitat degli stessi e di altre specie con il risultato ultimo della NON sostenibilità ambientale del nostro territorio;

- che la LIPU, sezione provinciale di Foggia, ha denunciato più volte la situazione parlando esplicitamente di "EOLICO SELVAGGIO", in un recente rapporto esplicita che "Non è però accettabile che si faccia finta di non vedere la realtà: le centrali eoliche industriali sono del tutto incompatibili con la tutela del territorio, dell'ambiente, della fauna, del paesaggio. Si sarebbe dovuto prendere atto che tali insediamenti, in forza della loro estrinseca invasività e omologazione rappresentano un pesante sacrificio e, in quanto tali, avrebbero necessitato di modalità di inserimento ben più restrittive e non derogabili.

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

- Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all'art. 2 promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come "...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.";

considerato:

- Che il progetto in parola contrasta con il nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l'Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia;

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in dispregio di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

- che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio.

- di prendere atto della nota prot. 730 del 14.01.2020 a firma del Responsabile del Servizio, arch. Fabio Mucilli, e del Dirigente Area V, ing. Benedetto E. Di Lullo ;

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente tramite p.e.c. agli organi competenti entro il termine di scadenza (18.01.2020) indicato dal Ministero, giusta nota prot. U0030058 del 18.11.2019, nonché alla Regione Puglia."

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.	
IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Vito Tenore</i>	IL PRESIDENTE DEL C.C. <i>f.to sig. Ciro Cataneo</i>
ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione	
<input checked="" type="checkbox"/> è divenuta esecutiva il 17.01.2020 , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;	
<input type="checkbox"/> è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;	
San Severo, 31.01.2020	
IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Vito Tenore</i>	
N. del registro delle	
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31.01.2020	
San Severo, 31.01.2020	
IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Vito Tenore</i>	
E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.	
San Severo, 31.01.2020	
IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Vito Tenore</i>	



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

Prot.

San Severo, 13 gennaio 2020

Comune di San Severo - c.1158
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot.0000730 U del 14/01/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
 Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l. - (ID_VIP: 4975) - **PARERE.**

Con nota prot. 30058 del 18/11/2019, acquisita al protocollo di questo ente al n. 25338 del 18/11/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l.; con la medesima nota il Ministero ha precisato che dalla data della comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici in indirizzo.

Si procede pertanto all'espressione del parere per quanto di competenza.

1) Premessa

Si premette che il Comune di San Severo è dotato di **Piano Urbanistico Generale (PUG)** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/11/2014; il PUG prevede una disciplina (PUG - Parte Strutturale) relativa al sistema extraurbano e ai contesti territoriali (art. S7 *Il sistema extra-urbano*; art. S7.3 *Il contesto del Triolo*) ed una specifica disciplina (PUG - Parte Programmatica) relativa agli impianti per la produzione



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (art. P58 - *Impianti per la produzione energetica* delle NTA – Parte Programmatica).

Altresì, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 2019, è stato approvato in via definitiva l'**Adeguamento del PUG al PPTR** (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al PPTR da parte della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 21/12/2018.

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG – Parte Strutturale di cui all'art. S7 *Il sistema extra-urbano*, comma 7.4, laddove si prevede che *“Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*, il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come *Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Paesaggi rurali”* ed è stato assoggettato alla relativa disciplina relativa agli interventi ammissibili e non ammissibili.

Tanto premesso, con specifico riferimento all'intervento proposto, si fa presente quanto segue.

L'impianto eolico in progetto, costituito da n. 10 aerogeneratori (con altezza comprensiva di rotore pari a 200 mt e con potenza pari a 6MW), cavidotto interrato di connessione e sottostazione elettrica, è ubicato in zona classificata “Ea” - Zona Agricola del Triolo” dal Piano Urbanistico Generale.

2) **Compatibilità con art. P58 “Impianti per la produzione energetica” delle NTA - Parte Programmatica**

La disciplina dell'art. P58 “Impianti per la produzione energetica” prevede che, in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale (Contesto del Radicosa, Contesto agricolo pregiato, Contesto del Triolo), gli impianti eolici debbano tener conto delle specifiche caratteristiche degli stessi.

In particolare, con riferimento alla Zona Ea - Zona agricola del Triolo, *“utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico”*, si stabilisce che *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati A1”*; inoltre *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”*.

A tal fine è opportuno fare riferimento all'art. s7.3 “Contesto del Triolo” delle NTA del PUG - Parte strutturale, laddove si definiscono gli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali”*.

Se ne desume che l'individuazione degli edifici rurali storici classificati A1 non è in funzione della loro attuale condizione, che in alcuni casi è di non utilizzo, quanto piuttosto in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione del potenziale *“parco multifunzionale”* previsto all'art. s7.4 delle NTA del PUG, laddove si stabilisce che *“al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*.

Tanto premesso, si fa presente che gli edifici di valore storico classificati “A1” ricadenti nell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 *“Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano”* del PUG (All. A - Tav. D7.1 *Legenda - Edifici storici A1”* - 1) La Camera; 2) – Masseria Amendola; 3) Masseria Li Calici) - e le interferenze visive determinate dagli aerogeneratori di progetto sono riportate nella planimetria *“All. B – Angoli di visione - Edifici storici A1”*, dalla quale si evince che l'angolo di visione da tali edifici è critico (>100°) per la totalità degli stessi; in particolare la località *“La Camera”* è collocata proprio all'interno della poligonale che delimita il



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

layout dell'impianto, quindi presenta un'interferenza visiva pressochè totale, tenuto conto sia della distribuzione degli aerogeneratori che della notevole dimensione degli stessi (altezza massima comprensiva del rotore pari a 200 metri).

Pertanto, considerata la rilevante e notevolmente critica interferenza visiva dell'impianto eolico in progetto con i fabbricati rurali presenti nell'area di intervento, lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG.

3) Compatibilità con il PUG adeguato al PPTR - art. s7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" - art. S7.3 "Il contesto del Triolo"

Con riferimento al PUG adeguato al PPTR, l'intervento ricade in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" e alla relativa disciplina (NTA – Parte Strutturale - Art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali"), la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 mt o con un diametro del rotore non superiore a 18 mt, con potenza massima non superiore a 20 kw, se: a) proposti su aree agricole; b) previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della salvaguardia e utilizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali; c) numero massimo degli aerogeneratori pari a n. 3), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Inoltre, in relazione all'ambito dell'UCP "Paesaggi rurali" interessato dall'impianto eolico, si applica in particolare quanto previsto dall'art. S7.3 - *Il contesto del Triolo*, il quale prevede l'obiettivo della "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. S7.3 stabilisce che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

Pertanto, considerato che l'impianto eolico in progetto risulta di tipologia non ammissibile in base alle *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali*, le quali prevedono, proprio in ragione della riconosciuta qualità del paesaggio rurale, la possibilità di insediare impianti eolici di piccole dimensioni, sia per altezza massima degli aerogeneratori (altezza massima 30 mt o rotore con diametro massimo di 18 mt), sia in termini quantitativi (massimo n. 3 aerogeneratori) e comunque connessi all'utilizzo agricolo del suolo (previsione in piano di miglioramento aziendale) e tenuto conto che nel *Contesto agricolo del Triolo*, al fine di *salvaguardare i caratteri identitari (omissis) le sistemazioni agrarie tradizionali (omissis) la rete scolante, la tessitura agraria (omissis)*, sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura (quindi non impianti produttivi tout-court, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'impianto eolico in progetto), lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" delle NTA del PUG – Parte Strutturale.

4) Conclusioni

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, **si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico**, in quanto in contrasto con la disciplina dettata dall'art. P58 "Impianti per la produzione energetica" delle NTA – Parte Programmatica e con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" del vigente PUG - Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Il Responsabile del Servizio
 arch. Fabio Mucilli



Il Dirigente Area V
 ing. Benedetto E. Di Lullo

P
U
G



Regione Puglia
Provincia di Foggia
Città di San Severo

Piano Urbanistico Generale

Rielaborazione in recepimento della DGR n. 2160/2011, DGP n. 282/2011 e Conferenza di Servizi del 09.01.2014 e succ.

PUG Parte Programmatica

Oggetto
Carta sintetica di uso del suolo
Territorio extra-urbano

Data	Gennaio 2014
Rev.	00
Cod. pratica	2012-0062

Scala

1:30.000

Cod. Elaborato

D7.1bis

Il Sindaco
Gianfranco SAVINO

L'Assessore all'Urbanistica
Leonardo DI MONTE

UFFICIO DI PIANO

PROJECT MANAGER
Arch. Pasquale MININNO

COORDINATORE AREA URBANISTICA E AA.PP.
Arch. Fabio MUCILLI

RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Corrado BICCARI

SUPPORTO ESTERNO

Arch. Michele SGOBBA

Arch. Antonio DEMAIO

Dott.sa Chiara MATTIA

Geologo Dott. Francesco BARBATO

Per. A
Tor. D7.1
LEGENDA

SAN PAOL

LEGENDA

COMPLESSI EDILIZI ISOLATI IN TERRITORIO EXTRA-URBANO - TRATTURI

art. p11 + A1 - Edifici rurali

art. p12 Tratturi (Area di competenza del Piano Comunale dei Tratturi)

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

art. s23.1 Ea - Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)

art. s23.2 Es - Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata)

art. s23.3 Ep - Zona agricola del Radicosa (di alto valore agronomico, di pregio ambientale e paesaggistico)

AREE DESTINATE A SERVIZI

art. p49 F3 - Parchi pubblici unitari e comprensoriali


Limiti generici

- - - - - Limite comunale San Severo

— — — — — Limiti comunali




TORREI



Att. B - ANGOLI DI VISIONE
EDIFICI STORICI "A1"

- 1 CAMERA - $65^{\circ} + 100^{\circ}$
- 2 MASS. AMENDOLA - 105°
- 3 MASS. LI CALICI - 100°



Att



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale Foggia

06 FEB. 2020

Data

AOO_180/000

PROTOCOLLO USCITA

6373

Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. e V.INCA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

p.c. società Enerwing srl
pec: enerwing@pec.it

OGGETTO: R.D.L. 3267/23 "Vincolo Idrogeologico" – Progetto: ID_VIA_4975 procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. , relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da n.10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel Comune di San Severo (FG).
PropONENTE: società Enerwing srl – Via Milazzo n. 17 – 40121 Bologna

In riferimento alla richiesta pervenuta tramite posta certificata e registrata al prot. 92 del 02/01/2020, riguardante l'argomento di cui in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici, con la presente si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), **non sono soggette** a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione a questo Servizio in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

Con la presente si inoltrano cordiali saluti.

Recapito telefonico – ing. Fedele Antonio LUISI – Tel 0881/706716

Il Tecnico Istruttore
Ing. Fedele Antonio LUISI

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Attuazione Politiche Forestali
Fernando Marotta



Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Solazzo

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0032489 - 156 - 26/05/2020 - SDFG, STFG



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlnCA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 4975. Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto del Parco Eolico costituita da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW ricadente nel Comune di San Severo (FG) e relative opere di connessione.

Società proponente: Enerwing S.r.l.
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 5-6-2020.

Vista la convocazione prot. n.A0089/6364 del 22-5-2020 acquisita al protocollo ARPA al n. 31933 del 22/05/2020.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 – FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0032489 - 156 - 26/05/2020 - SDFG, STFG



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlnCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto del Parco Eolico costituita da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW ricadente nel Comune di San Severo (FG) e relative opere di connessione.

Società proponente: Enerwing S.r.l.

Codice pratica ministero: 4975

Premesso che:

- Con nota n.AOO_089 prot.15182 del 9-12-2019, acquisita al protocollo ARPA al n.88420 del 9-12-2019, codesta Autorità Competente chiedeva allo scrivente Dipartimento dell'Agencia il parere di propria competenza.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991 n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 6, della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 28, comma 1, del R.R. 10-6-2008 n.7
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da:

- a) 10 aerogeneratori ciascuno con potenza nominale di 6MW per una potenza complessiva di 60 MW interamente sviluppato nel Comune di San Severo;
- b) realizzazione della nuova viabilità interna al parco eolico con una lunghezza delle strade di nuova realizzazione è di circa 5300 m;
- c) esecuzione dei cavidotti interni di collegamento tra gli aerogeneratori e dei cavidotti in ingresso alla SSE Produttore esistente 30/150 kV;
- d) realizzazione di locale tecnico tipo shelter per i quadri MT all'interno della SSE Produttore esistente 30/150 kV;

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di 10 aerogeneratori ciascuno della potenza di 6MW. I calcoli risultano effettuati considerando l'aerogeneratore **modello Siemens-Gamesa SG 6.0-**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



- 170, con diametro del rotore di 170 m, altezza al mozzo massima di 115 m, altezza complessiva m.200. Non è dato sapere la velocità di rotazione massima in giri al minuto. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata e della sicurezza nel complesso, in funzione anche delle suddette caratteristiche oltre che della curva del rumore emesso al variare della velocità del vento. Dunque, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto.
2. Il calcolo della gittata massima per rottura a 5 metri dalla punta della pala risulta fornito per una velocità di rotazione in rpm pari a 8,5, tale dato appare non essere la velocità massima. Occorre fornire una scheda tecnica del costruttore dalla quale si evinca che l'aerogeneratore non possa ruotare a velocità maggiori. Pertanto, il calcolo della gittata massima non è verificabile. Gli aspetti della sicurezza, richiamati anche dal DM 10-9-2010, non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori.
 3. La distanza dalle strade e dai ricettori dovrà essere verificata per la gittata massima essendo funzione proporzionale alla massima rotazione possibile in rpm dell'aerogeneratore. Dunque, in mancanza di una scheda tecnica, il calcolo non risulta verificabile e con esso le condizioni di sicurezza.
 4. Atteso che il diametro del rotore per l'aerogeneratore che si intende installare risulta di 170 m, non è stato verificato quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10-9-2010. In particolare la distanza reciproca tra gli aerogeneratori deve risultare superiore a m.1020 (5/7 - 6 volte il diametro) in direzione del vento e m.680 (3/5 - 4 volte il diametro) in direzione perpendicolare. Dalla documentazione presentata si rileva che tali distanze spesso non sono verificate.
 5. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici che risultano già autorizzati per un cospicuo numero di aerogeneratori. Gli impatti cumulativi analizzati in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenzia una forte presenza di altri aerogeneratori. Tale presenza risulta anche in un'area più circoscritta individuabile in un buffer di 2 km con conseguente effetto selva non trascurabile per un territorio pianeggiante dove le linee orizzontali sono la caratteristica della Capitanata alterando gli effetti visivi e paesaggistici.
 6. Lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" su ricettori.
 7. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. La valutazione risulta condotta per l'aerogeneratore **modello Siemens-Gamesa SG 6.0-170**, che non potrà essere variato in sede di esecuzione, salvo la perdita della verifica condotta nella presente valutazione. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato.
 8. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0032489 - 156 - 26/05/2020 - SDFG, STFG



ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato e non tiene conto della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di San Severo n. 116 del 13-6-2015, la quale stabilisce, attraverso l'allegato 2, possibili proposte di intervento di mitigazione e compensazione nella misura dettata dal D.M. 10-9-2010 allegato 2, punto 2, lettera h) sebbene tali indicazioni dovranno essere recepite nel procedimento di autorizzazione unica.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale contributo endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio del provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Direttore DAP

Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE****SEZIONE RISORSE IDRICHE**Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE

AOO_075/PROT/0005232

28 MAG 2020

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIP 4975 – Realizzazione di un parco eolico denominato “La Camera” costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel Comune di San Severo (FG).

Istanza di VIA ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i..

Proponente: ENERWING
PARERE

Dall'esame della documentazione progettuale disponibile al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7259/10473?pagina=6> si rileva che l'intervento riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori ognuno da 6,0 MW da installare nel comune di San Severo (FG) con opere di connessione ricadenti nel medesimo comune.

I terreni interessati dalla costruzione dell'impianto e dalle opere connesse ricadono sui fogli di mappa n. 121-122-123-130-134-136-138-139 del Catasto Terreni del Comune di San Severo (FG), alcuni dei quali (Fogli nn. 134-136-139) in aree sottoposte a vincolo dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009, di **Tutela Quantitativa**.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019)**, alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Responsabile di P.O.
ing. Valeria Quartulli

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it